Illegittima evocazione di prodotti DOP e IGP

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 24 aprile 2023, n. 7020 - Spagnoletti, pres.; Tascone, est. - Corte Parma Alimentare S.r.l. (avv.ti Francica e Valentini) c. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Ordinanza di dissequestro condizionata alla eliminazione dalle vaschette di qualsiasi riferimento, anche indiretto, alle determinazioni protette «Prosciutto di Parma DOP» e «Coppa di Parma IGP» coprendo in maniera indelebile e permanente le indicazioni contestate, ovvero, in alternativa, sostituendo integralmente il sistema di etichettatura recante le indicazioni commerciali non corrette - Illegittima evocazione di prodotti DOP e IGP.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno gravame parte ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza di dissequestro n.-OMISSIS- adottata dal Direttore generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, notificata in data 25 settembre 2019, limitatamente alla parte in cui, anziché limitarsi a disporre il dissequestro della merce, lo ha condizionato alla eliminazione "dalle vaschette [di] qualsiasi riferimento, anche indiretto, alle determinazioni protette "Prosciutto di Parma Dop" e "Coppa di Parma Igp", coprendo in maniera indelebile e permanente le indicazioni contestate, ovvero, in alternativa, sostituendo integralmente il sistema di etichettatura recante le indicazioni commerciali non corrette.

I motivi di ricorso risultano articolati come segue:

I. Sulla nullità: violazione degli artt. 13, 18 e 19 della l. n. 689/1981, 2, 3 4 5, 6 e 7 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Insussistenza di esistenza e/o validità dell'atto amministrativo. Declaratoria di nullità o in subordine, di illegittimità. Nullità e/o inesistenza. Difetto di attribuzione. Incompetenza.

Si deduce che l'atto impugnato sarebbe affetto da nullità perché adottato in violazione del principio di tassatività degli atti amministrativi e, dunque, in carenza di potere; ciò in quanto né gli articoli richiamati, né alcuna altra disposizione di legge, prevede che il provvedimento di dissequestro possa imporre all'interessato l'esecuzione di ordini atipici quali l'eliminazione indelebile e permanente della denominazione del prodotto.

II. Sull'annullabilità/illegittimità. Violazione degli artt. 13, 18 e 19 della l. n. 689/1981, 2, 3 4 5, 6 e 7 della l. n. 241/1990. Insussistenza dei requisiti di esistenza e/o validità dell'atto amministrativo. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Annullamento per carenza di potere in concreto. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 e 97 e 113 della Cost. Violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Si sostiene, in subordine, che il provvedimento amministrativo sarebbe annullabile in caso di carenza di potere in concreto, per violazione delle disposizioni che ne limitano l'esercizio o lo condizionano, dato che al Comando dei carabinieri e/o al Ministero non risulta attribuito il potere di ordinare di modificare in modo indelebile e permanente l'etichettatura dei prodotti alimentari nel corso di un procedimento istruttorio preliminare all'irrogazioni di sanzioni.

III. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Eccesso di potere per violazione del principio di difesa sancito, a livello costituzionale, dagli artt. 23 e 25, nonché, a livello europeo, dagli artt. 6 e 7 Cedu. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità e assurdità della motivazione.

Si lamenta che i provvedimenti impugnati e l'operato dell'amministrazione resistente dovrebbero essere censurati per violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea del diritti dell'uomo, in quanto costituiscono una misura a carattere sostanzialmente penale; in particolare, per espressa previsione dell'art. 19, della l. n. 689/1981, il provvedimento di sequestro cessa di avere efficacia automaticamente se non viene tradotto nel successivo atto di confisca da adottarsi entro "due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto": nella specie, la confisca non sarebbe stata mai adottata perché non ve n'erano -e non vi sono- i presupposti di legge, sicché il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto semplicemente perdere efficacia ex lege decorsi 60 giorni dal 7 febbraio 2019, e cioè a far data dall'8 aprile 2019.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990, Violazione del principio del contraddittorio.

Si sostiene che l'atipico provvedimento di dissequestro, individuato nell'ordinanza n.-OMISSIS- e il successivo verbale che ha dato esecuzione alla citata ordinanza, tenuto conto del contenuto estremamente lesivo consistente nell'inibizione dell'utilizzo delle etichettature, risulta essere il primo ed il solo provvedimento comunicato alla ricorrente nell'ambito del



procedimento amministrativo sopra indicato, in palese violazione dei principi del contraddittorio e di partecipazione nel procedimento amministrativo, con particolare riguardo all'art. 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo.

V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, Difetto di contraddittorio.

Si rappresenta che il procedimento amministrativo sarebbe stato avviato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento: la p.a. avrebbe, dunque, violato il principio del contraddittorio, anche sotto tale autonomo profilo.

VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, Difetto di contraddittorio. Sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere e travisamento dei fatti presupposti di fatto e diritto. Difetto di motivazione.

Secondo la ricorrente l'operato dell'amministrazione dovrebbe essere contestato anche per non aver tenuto conto che, nella specie, la Corte Parma ha introdotto nel mercato i prodotti in questione da oltre 10 anni, vendendone quasi cinque milioni di confezioni: il salame Parma della ricorrente ha assunto nel corso degli anni una propria identità, conquistando una importante quota di mercato che viene ora cancellata, senza alcuna ragione, con i provvedimenti impugnati.

VII. Violazione degli artt. 2, 3 4 5, 6 e 7 della l. n. 241/1990. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Eccesso di potere e travisamento dei fatti presupposti. Violazione del principio del legittimo affidamento.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi sotto un ulteriore autonomo profilo, perché il Ministero avrebbe fornito rassicurazioni in merito alla legittimità delle etichettature, tenuto conto del fatto che "[...] al momento, non esiste una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta": dunque il revirement ministeriale sarebbe tanto inspiegabile quanto inatteso.

VIII. Violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/90. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento, perplessità, illogicità ed assurdità manifeste. Violazione dei principi generali in materia di revoca e/o annullamento degli atti amministrativi. Invalidità derivata.

Si rappresenta, altresì, che qualora – mediante l'attività provvedimentale posta in essere - l'amministrazione abbia inteso implicitamente esercitare il potere di revoca ovvero di avvalersi dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, sarebbero senz'altro carenti i relativi presupposti.

IX. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Violazione dell'art. 1 della l. 13 febbraio 1990, n. 26, tutela della denominazione di origine "prosciutto di parma".

Il verbale di ispezione e contestuale sequestro amministrativo effettuato nei confronti della Corte Parma Alimentare S.r.l. in data 7 febbraio 2019 sarebbe illegittimo in quanto la tutela della denominazione di origine "*Prosciutto di Parma*" afferisce esclusivamente al prosciutto, mentre la sanzione inflitta alla ricorrente riguarda il salame, e cioè un prodotto completamente diverso dal prosciutto.

X. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Violazione dell'art. 1 della l. 13 febbraio 1990, n. 26, tutela della denominazione di origine "prosciutto di parma". Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell'art 3 della l. n. 241/1990: difetto assoluto e/o erroneità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione del luogo di effettiva provenienza, produzione e sede della società ricorrente.

L'uso del toponimo sarebbe legittimo anche per le seguenti ragioni: a) lo stabilimento ha effettivamente sede a Parma, b) lo stesso toponimo "*Parma*" è presente nella denominazione della società ("*Corte Parma*"); c) Parma è, in concreto, il luogo di produzione della merce sequestrata.

XI. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 1152/2012, comma 1, lett. B), sanzionata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004. Violazione dell'art. 1 della l. 13 febbraio 1990, n. 26, tutela della denominazione di origine "prosciutto di parma". Violazione della disciplina "Coppa di parma" (GU C 37 del 5 febbraio 2011, pag. 24) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell'art 3 della l. n. 241/1990: difetto assoluto e/o erroneità della motivazione con riferimento alla illegittima estensione della tutela del toponimo "Parma" sotto altro profilo.

Il toponimo "Parma" non sarebbe tutelato dalla legge in quanto tale, ma soltanto se associato ad una specifica tipologia di prodotto, e cioè al prosciutto di Parma (cfr. ancora artt. 1 e 8 della l. 26 del 13 febbraio 1990, già citati in precedenza), come si evince dalla circostanza che, successivamente alla tutela accordata alla denominazione di origine "Prosciutto di Parma", anche la denominazione "Coppa di Parma" ha ottenuto il marchio IGP nel 2011 (l'Italia, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, ha presentato la domanda di registrazione della denominazione "Coppa di Parma", la quale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea (GU C 37 del 5 febbraio 2011, pag. 24).

Non esisterebbe, invece, una tutela generalizzata riguardante tutti i salumi stagionati, come avviene per il salame di Parma. L'Associazione industriali delle carni e dei salumi ("Assica") è intervenuta nel presente giudizio quale titolare di un interesse convergente con quello della ricorrente.

Parimenti, il Prosciuttificio San Michele S.r.l. e la Fattoria di Parma S.r.l., in quanto destinatarie di "analoghe misure



afflittive/sanzionatorie, del tutto atipiche", sono intervenute ad adiuvandum nel presente giudizio.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché, a loro volta, il Consorzio del Prosciutto di Parma ed il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma, depositando memorie e documenti, al fine di chiedere il rigetto del ricorso siccome inammissibile per difetto di giurisdizione e comunque infondato.

Nel rituale contraddittorio tra le parti all'udienza pubblica dell'8 marzo 2023 la causa veniva introitata per la decisione. Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa al difetto di giurisdizione, come sollevata dalla resistente amministrazione e dai consorzi controinteressati, sulla scorta della motivazione che la materia delle sanzioni amministrative sarebbe da ascrivere alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Risulta evidente che i provvedimenti attratti alla giurisdizione del giudice ordinario sono costituiti dalle tipiche ordinanzeingiunzioni a carattere sanzionatorio; nel caso in esame, invece, si prospetta una violazione commessa dall'amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo quale quello che ha condotto al sequestro dei prodotti alimentari della ricorrente, questione, pertanto, non afferente l'impugnazione di sanzioni ai sensi della legge n. 689/81(cfr. Corte Cass., SS.UU., 20 novembre 2020, n. 26493).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2019, n. 4362 e 3 luglio 2017, n. 3244) che la prescrizione apposta al verbale di dissequestro (nel caso ivi esaminato dalla Regione e in funzione della commercializzazione di olio sequestrato, solo previa regolarizzazione dell'etichetta) non costituisce espressione del potere giustiziale dell'amministrazione in materia di sanzioni amministrative, bensì è espressione del più generale potere amministrativo di regolamentazione della materia attribuita all'amministrazione, il cui sindacato compete, pertanto, al giudice amministrativo.

Si tratta, nel caso sottoposto all'esame del Collegio, di un atto complesso costituito da un provvedimento di dissequestro e da un contestuale ordine di rimozione dalle etichette del toponimo «*Parma*».

Passando all'esame nel merito della vicenda occorre previamente ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Nello specifico, l'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – recante "Modifiche al sistema penale"- testualmente dispone che "L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione".

Dalla disposizione citata si desume con estrema chiarezza che, a fronte di un provvedimento di sequestro cautelare disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 689/1981 contestualmente all'accertamento dell'infrazione amministrativa, l'autorità amministrativa – competente sia ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta legge sia a pronunciarsi sull'opposizione al sequestro spiegata dall'interessato ai sensi dell'art. 19 della medesima legge – ove ritenga fondata la contestazione relativa all'infrazione può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.

Ciò precisato, va subito aggiunto che all'odierna ricorrente con il verbale di sequestro veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 19 novembre 2004 n. 297, a norma del quale "salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila." Orbene, il comma 7 della medesima norma dispone testualmente "per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata".

Il combinato disposto delle norme esaminate vale a determinare la correttezza dell'attività amministrativa posta in essere a scopo cautelare, ovvero al fine di evitare che la messa in commercio di prodotti con etichettatura fosse idonea ad evocare la denominazione di origine protetta in violazione del disposto dell'art. 2 comma 2, del d.lgs. n. 297/2004.

L'autorità ministeriale chiamata a decidere in merito all'istanza, con la quale ai sensi dell'art.19 della legge n. 689/1981 era stato sollecitato il dissequestro della merce, ha, infatti, disposto l'eliminazione dell'etichettatura che ostava alla messa in circolazione del prodotto confezionato.

Parte ricorrente contesta l'operato ministeriale adducendo che nessuna disposizione di legge prevede che con il provvedimento di dissequestro possono essere imposti obblighi di *facere* di alcun tipo, in quanto la restituzione della merce sequestrata non può essere subordinata ad adempimenti ultronei e non previsti dalla normativa di riferimento come, appunto, l'eliminazione di qualsiasi riferimento a denominazione protetta, per di più in via indelebile e permanente.

A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto in violazione del principio di tassatività degli atti amministrativi e, quindi, in assoluta carenza di potere, donde la radicale nullità dello stesso ai sensi dell'art. 21 septies della legge generale sul procedimento amministrativo.

Tale ricostruzione, però, non coglie nel segno dal momento che la contestata prescrizione accessoria risulta senza dubbio



diretta esclusivamente a consentire all'azienda produttrice di evitare per un verso la confisca di ciò che era stato sequestrato (confisca che ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 689/1981 poteva essere disposta nei sei mesi dall'effettuazione del sequestro) e, per altro verso, di subire - unitamente alla sanzione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994 - la sanzione accessoria di cui al comma 7 della medesima norma (costituita dall'inibizione del comportamento sanzionato).

In proposito, l'art.18, comma 3, della legge n. 689/1981 prescrive che "con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca".

Il successivo art. 19 della legge n. 689/1981 stabilisce che "quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta".

Al riguardo va debitamente considerato che a norma dell'art. 19, comma 2, della legge n. 689/1981 "anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria."

Ora è evidente che il procedimento amministrativo cui allude la norma appena menzionata è quello destinato a sfociare ai sensi dell'art.18 della legge n. 689/1981 in ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria e l'irrogazione delle sanzioni accessorie correlate all'infrazione.

Le disposizioni citate, per come formulate, non sembrano precludere all'amministrazione, in sede di accoglimento della istanza di opposizione, di prevedere alcune azioni correttive per lo svincolo del prodotto, anziché sottoporlo a confisca amministrativa.

Nel caso in esame, la misura accessoria disposta risulta correlata al c.d. sequestro amministrativo, quale provvedimento cautelare prodromico alla confisca (da disporsi in caso di comminatoria della sanzione correlata all'infrazione contestata) e rientra nel generale potere di regolamentazione della materia da parte dell'autorità amministrativa allo scopo di sollecitare l'autore dell'infrazione ad assumere le iniziative necessarie (*id est* l'eliminazione o la sostituzione integrale del sistema di etichettatura recante le indicazioni commerciali non corrette) atte ad evitare che, contestualmente all'irrogazione della sanzione correlata alla infrazione contestata, sia disposta la confisca.

Ne consegue l'infondatezza sia dell'azione di nullità che di annullamento del provvedimento ministeriale, nonché delle censure con cui si deduce che l'amministrazione avrebbe esercitato un potere esorbitante dalla propria sfera di attribuzione e/o assimilabile all'esercizio dell'autotutela amministrativa.

Deve osservarsi, inoltre, che – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – nella fattispecie in esame - *id* est un procedimento cautelativo - non è dato riscontrare, per espressa previsione normativa - alcun obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento né di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cfr. art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990).

In sostanza, il provvedimento gravato è retto dal presupposto fattuale indicato nella motivazione che il toponimo «*Parma*» per i salumi preaffettati opera un'illegittima evocazione dei nomi registrati «*Prosciutto di Parma*» DOP e «*Coppa di Parma*» IGP.

La tutela per evocazione prevista dai diversi regimi di qualità istituiti dal diritto unionale costituisce una forma di protezione *sui generis*, non vincolata al criterio dell'ingannevolezza – che presuppone l'idoneità del segno confliggente con la denominazione registrata a indurre il pubblico in errore circa la provenienza geografica o le qualità del prodotto – e non riconducibile a una tutela di stampo meramente confusorio.

Conseguentemente, uno degli obiettivi del regolamento (UE) 21 novembre 2012 n. 1151, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari è costituito proprio dalla tutela per evocazione, la quale è da ricercare essenzialmente nella protezione del patrimonio qualitativo e della reputazione delle denominazioni registrate.

L'evocazione è prevista, in particolare, dall'art. 13, par. 1, lettera b) del citato reg. (UE) n. 1151/2012, a mente del quale «i nomi registrati sono protetti contro: ... b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente». Evocare significa richiamare alla mente e l'evocazione consiste nel fatto che «il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione».

Per garantire una protezione uniforme su tutto il territorio unionale il consumatore da assumere come parametro è il consumatore medio europeo, avendo la Corte di giustizia chiarito che per far scattare la protezione è sufficiente che l'associazione mentale con il prodotto tutelato (evocazione) si attui per il consumatore di un solo Stato membro.

La ratio della normativa è da rinvenirsi nell'esigenza di garantire un'elevata protezione ai consumatori e tutelare al contempo i produttori che investono denaro e compiono sforzi considerevoli per adeguarsi agli elevati requisiti qualitativi



imposti da ciascun disciplinare di produzione.

Da ultimo, la Corte di giustizia ha affermato che anche un operatore stabilito nell'area geografica di riferimento di una DOP è tenuto ad astenersi dall'uso di segni suscettibili di evocare tale area in relazione a prodotti che non beneficiano della DOP anche se questi ultimi sono fabbricati nell'area suddetta (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, 2 maggio 2019, procedimento C-614/17, ove, al paragrafo 43 si legge: «alla luce dei suesposti rilievi, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima, anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima»).

Sul punto, è stato stabilito che spetta al giudice nazionale - oltre che accertare se una parte di una indicazione geografica protetta sia incorporata in un termine utilizzato per designare il prodotto in questione – verificare se il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale indicazione.

Sotto tale profilo, è certamente da ritenersi - secondo la Corte europea - che sussista evocazione di una indicazione geografica protetta allorquando, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, le denominazioni di vendita presentano "una similarità fonetica e visiva" (Corte Giustizia, 7 giugno 2018, causa C-44/17 Scotch Whisky Association).

Nondimeno, non può revocarsi in dubbio - al contrario di quanto assume parte ricorrente - che possa

sussistere un'''evocazione" anche senza tale similarità fonetica e visiva, atteso che, oltre ai criteri relativi all'incorporazione parziale di una indicazione geografica protetta nella denominazione controversa e alla similarità fonetica e visiva di detta denominazione con tale indicazione, si deve, se del caso, tenere conto anche del criterio della "somiglianza concettuale" esistente tra termini - in special modo se appartenenti a lingue differenti – poiché anche una tale somiglianza, al pari degli altri criteri summenzionati, è idonea a indurre il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto la cui indicazione geografica è protetta, quando si trovi in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa (Corte di giustizia UE, 21 gennaio 2016, procedimento C-75/15 Viiniverla). Muovendo da tali rilievi, la Corte di Lussemburgo è pervenuta, quindi, alla conclusione secondo cui, per accertare l'esistenza di un''evocazione" di un'indicazione geografica tipica, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Nell'ambito di tale valutazione, dunque, detto giudice in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione.

La giurisprudenza italiana ha recepito ed applicato senza incertezze i suesposti principi della giurisprudenza dell'Unione europea.

In particolare, è stato chiarito che l'evocazione prescinde dal pericolo di confusione e nel valutare il carattere evocativo di un marchio si deve tener conto di tutti i segni, verbali e figurativi, che lo compongono (cfr. Trib. Bologna, 23 luglio 2008 n. 1780 che ha dichiarato nullo un marchio composto dalla espressione «La Parmense» e dal disegno di un prosciutto perché evocativo della DOP «Prosciutto di Parma», non essendo necessario che vi sia il rischio di confusione perché «laddove le previsioni di cui all'art. 13, lett. a) e b) dovessero essere lette come correlate ad (e/o interessate da) giudizio di confondibilità espresso dal consumatore, ingannato (lett. c) o indotto in errore (lett. d), risulterebbe inevitabile una restrizione del significato prescrittivo della norma, non sorretta da alcuno dei canoni interpretativi consueti, primo fra tutti quello letterale»).

Sul punto, parte ricorrente indica i distinti metodi produttivi e il diverso aspetto dei prodotti finiti «salame» e «prosciutto di Parma» al fine di negare il requisito della comparabilità del prodotto.

Invero, dalla lettura degli atti depositati in giudizio emerge che le etichette con il nome «*Parma*» erano apposte su vaschette che, oltre al salame, contenevano anche prosciutto crudo; in ogni caso, il requisito della «comparabilità» è un concetto di matrice unionale che prescinde dalla distinguibilità dei prodotti, in quanto si fonda sul presupposto fattuale che essi corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo identiche (Corte di giustizia UE, 21 gennaio 2016, procedimento C-75/15 *Viiniverla*).

Occorre, dunque, assumere la prospettiva del consumatore e verificare non tanto se egli distingue un affettato di salame da un affettato di prosciutto quanto se egli ritiene che a soddisfare una sua esigenza di consumo siano idonei sia l'uno che l'altro prodotto, essendo entrambi inseriti nella medesima classe merceologica (classe 29).

Tutte le etichette sono caratterizzate, infatti, dalla ripetizione del termine «*Parma*» che compare una prima volta nell'elenco dei salumi «prosciutto crudo, coppa e salame *Parma*»), una seconda volta nel nome della società («*Corte Parma S.r.l.*») e una terza volta nell'indicazione circa il luogo di produzione («*confezionato da Corte Parma Alimentare S.r.l. Via Felice da Mareto 1, 43123 – Parma (PR)*»).

L'argomento posto a sostegno del nono motivo di ricorso secondo il quale il reiterato uso del termine «Parma» sarebbe



giustificato dal fatto che esso compare nella denominazione della società ed è il luogo ove ha sede il suo stabilimento non appare persuasivo alla luce degli orientamenti della giurisprudenza citata, la quale ha ritenuto che la natura obbligatoria delle indicazioni relative al luogo di produzione o alla ragione sociale non vale ad escluderne l'utilizzabilità ai fini del giudizio sull'esistenza dell'evocazione e, anzi, impone a chi le usa una maggiore attenzione e cautela nella presentazione del prodotto: «il fatto che parte di questi elementi siano obbligatori non ne esclude, invero, la valenza confusiva, in un giudizio che come pacificamente affermato ad ogni livello, nazionale e comunitario, deve svolgersi nel caso concreto: la ragione sociale dell'azienda produttrice richiama infatti il territorio della DOP e questo richiamo, di per sé ovviamente legittimo, semplicemente e inevitabilmente accentua il pericolo di confusione, e rende doverosa una maggiore attenzione nella presentazione di prodotti diversificati ...» (Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di impresa, 27 ottobre 2017-OMISSIS- e nello stesso senso Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, 17 maggio 2017 - OMISSIS-).

Il provvedimento gravato, quindi, risulta corroborato da una motivazione esauriente ed approfondita tramite la quale si rappresenta che l'uso del toponimo «*Parma*», sia pure per i salumi preaffettati, costituisce un'illegittima evocazione dei nomi registrati «*Prosciutto di Parma*» *DOP* e «*Coppa di Parma*» *IGP*.

In conclusione il gravame in esame va respinto, potendosi tuttavia compensare le spese di giudizio, stante la obiettiva peculiarità della complessa vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

